

N. 716/2024 SIGE



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione Seconda penale -

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, così composta:

| | |
|---------|-------------|
| dott. | Presidente |
| dott. l | Consigliere |
| dott. | Consigliere |

Premesso che

in data 27.05.2024, tramite il difensore di fiducia, ha formulato al Magistrato di Sorveglianza di Milano istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione all'avvenuta parziale esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata in luogo della pena detentiva di mesi 10 di reclusione e di € 800 di multa inflitta con sentenza n. 5547/22 di questa Corte d'Appello - II Sezione, emessa il 14.09.2022, depositata il 21.09.2022 e divenuta definitiva in data 05.05.2023, per la violazione dell'art. 570 c.p. (R.G.N.R. n. 2911/2016 - RG. App. n. 2069/2022);

in particolare, la pena sostitutiva del L.P.U., come da ordinanze del 21.09.2023 e del 26.10.2023 di questa Corte, veniva quantificata nella complessiva misura di 600 ore, da svolgersi presso l'ente (N. 786/2023 SIGE);

il M. iniziava i lavori di pubblica utilità sostitutivi in data 16.10.2023 e, fino al 24.05.2024, svolgeva lavori per un totale di 261 ore, come da fogli presenza allegati all'istanza; periodo di tempo che, secondo il difensore, sarebbe equiparabile all'espiazione della pena per il semestre (16.10.2023 - 16.04.2024) prescritto dalla legge;

con provvedimento del 29.05.24 il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza in oggetto, «trattandosi di sanzione sostitutiva non privativa della libertà personale»;

a seguito di reclamo ex art. 69-bis ord. pen. il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con provvedimento del 16.07.2024, ha accolto il reclamo de' , richiamando l'art. 76

l. 689/81 come novellato dal d.lgs. n. 150/22 e trasmettendo per competenza il fascicolo a questa Corte d'Appello;

esaminato il parere del P.G., con cui si chiede di dichiarare inammissibile l'istanza per violazione dell'art. 69-bis L. 354/1975, non essendo stato specificato l'interesse sotteso alla medesima, ovvero di rigettare la stessa, non risultando ancora maturato il periodo necessario per maturare il diritto alla liberazione anticipata, pari ad un semestre di pena detentiva, ossia a 360 ore di L.P.U. tenuto conto del criterio di conversione normativamente previsto di due ore di lavoro per giorno di pena detentiva; ciò senza trascurare che sulla corretta esecuzione della pena sostitutiva e sul proficuo esito della stessa avrebbe dovuto riferire non l'ente presso il quale l'attività viene svolta, ma l'UEPE, il cui parere nella specie manca;

letta la memoria depositata dalla difesa e preso atto delle conclusioni delle parti all'udienza celebrata in camera di consiglio;

richiamata l'ordinanza interlocutoria in data 27.11.2024 con la quale, rilevato che l'UEPE non risultava ancora aver fatto pervenire a questo Ufficio le proprie valutazioni sulla corretta esecuzione della pena sostitutiva e sul proficuo esito della stessa, al fine di valutare il concreto recupero sociale del condannato, il Collegio richiedeva informazioni in merito, nonché la risposta in data 9.12.2024, con cui l'UEPE ha dichiarato di non aver rilevato alcuna violazione delle prescrizioni impartite al [redacted] ed ha allegato la relazione in data 6.12.2024 con cui la responsabile dell'Ente [redacted], nel farsi carico della mancata tempestiva risposta alle precedenti richieste di informazioni dello stesso UEPE, ha dato atto che [redacted] ha sempre tenuto un comportamento pienamente collaborativo, dimostrando costante puntualità ed impegno nell'assolvere le incombenze affidategli;

Tutto ciò premesso,

OSSERVA

1) Sull'applicabilità della liberazione anticipata all'ipotesi del L.P.U.

Premesso che nei confronti del condannato è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - misura che, a differenza della semilibertà e della detenzione domiciliare, non presenta alcun aspetto detentivo, consistendo nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e volontariato -, va osservato che l'art. 76 L. 689/81 (intitolato "Norme applicabili"), come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, dispone che «Alle pene sostitutive previste da questo Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47 comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

A sua volta, l'art. 47, comma 12-bis ord. pen. stabilisce: «All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale,

desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3».

Il tenore del predetto richiamo normativo impone, dunque, l'estensione dell'istituto della liberazione anticipata, disciplinato in via generale dall'art. 54 ord. pen. e già specificamente applicabile all'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47, comma 12-bis cit., alle pene sostitutive globalmente considerate, senza operare alcuna esplicita differenziazione rispetto all'ipotesi del L.P.U., sulla base del criterio di valutazione specifico fondato sul recupero sociale, desumibile dai concreti comportamenti del condannato rivelatori della positiva evoluzione della sua personalità.

Dal dettato legislativo, pertanto, non si ritraggono argomenti a sostegno della tesi dell'incompatibilità della liberazione anticipata con il L.P.U. in quanto la pena sostitutiva non avrebbe un contenuto privativo della libertà personale, atteso che anche l'affidamento in prova ai servizi sociali, al quale l'art. 47, comma 12-bis citato estende espressamente la detrazione di pena in esame, è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato in via definitiva che deve espiare una pena detentiva ricompresa entro un determinato limite di durata di sottoporsi a un programma di recupero al di fuori del sistema penitenziario; senza considerare, inoltre, che le prescrizioni comuni a tutte le pene sostitutive dettate dall'art. 56-ter L. 689/81 sono caratterizzate da un contenuto comunque limitativo di specifiche libertà personali.

Appare, per converso, più coerente con l'assetto normativo delineato dal recente intervento di riforma ritenere che l'espressa estensione della clausola consacrata nell'art. 47, comma 12-bis citato alle pene sostitutive, operata dall'art. 76 l. 689/81, manifesti inequivocabilmente la volontà del legislatore di ritenere applicabile la detrazione di pena in esame anche ad ipotesi non incidenti - o, meglio, caratterizzate da una limitata incidenza - sullo *status libertatis*.

Né, sotto altro profilo, sono ravvisabili profili di incompatibilità derivanti dalla necessaria applicazione del criterio della semestralizzazione.

Va osservato, innanzitutto, che il richiamo da parte dell'art. 76 l. 689/81 all'art. 47 comma 12-bis ord. pen. ingloba il riferimento che tale ultima norma, a sua volta, espressamente opera all'art. 54 della stessa legge, che contempla «una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata».

Ciò posto, in relazione alle modalità di calcolo del periodo temporale necessario per il riconoscimento del beneficio, rilevato che si deve trattare di semestre di "pena scontata", ossia effettivamente eseguita, appare corretta l'impostazione adottata dallo stesso P.G. nel parere in atti, che muove dalla equivalenza normativamente prevista fra un giorno di pena detentiva e due ore di L.P.U. per desumere che il periodo necessario per maturare il diritto alla liberazione anticipata equivalga a n. 360 ore di L.P.U. (1 g = 2 ore; quindi, 180 giorni = 360 ore).

In tal senso, la possibilità di accorpare le ore di lavoro fino a 8 al giorno e con minimo e massimo settimanali non pare debba avere incidenza sul calcolo in esame, visto che il L.P.U. si calcola ad ore e che, quindi, è l'ammontare complessivo di ore equivalenti ad un semestre a decidere dell'applicabilità o meno della detrazione di pena.

2) Sulla competenza ad applicare il beneficio.

Quanto al profilo relativo all'individuazione dell'organo competente a valutare i presupposti per il riconoscimento del beneficio e, in caso positivo, a farne applicazione, nell'assenza di una specifica previsione soccorre l'interpretazione sistematica della l. 689/81, come novellata dalla c.d. Riforma Cartabia: l'art. 63 della legge attribuisce al giudice della cognizione che ha applicato la pena sostitutiva del L.P.U. la competenza per tutta la fase esecutiva, dal suo avvio mediante trasmissione della sentenza all'ufficio di P.S. o al locale Comando dei Carabinieri competente sino alla dichiarazione di esecuzione della pena e di estinzione di ogni effetto penale ex art. 63, comma 4, ovvero alla revoca per inosservanza delle prescrizioni ex art. 66 stessa legge; ciò che rappresenta una significativa differenza rispetto alle pene della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, affidate alla magistratura di sorveglianza secondo il modello procedimentale dettato dall'art. 62 l. 689/81.

In tale dimensione sistematica, appare logico concludere che l'Ufficio giudiziario competente a sovrintendere l'intera esecuzione della condanna alla pena sostitutiva del L.P.U. sia titolare anche del potere-dovere di valutare l'applicazione del beneficio invocato.

3) Sulla sussistenza dell'interesse del condannato a proporre l'istanza e degli altri presupposti per il suo accoglimento.

L'art. 69-bis, comma 3 ord. pen. prevede che *"il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima"*.

Tale disposizione è il frutto delle modifiche apportate alla norma in esame da parte dell'art. 5, comma 3, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, in vigore dal 05.07.2024 e convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

Anche a voler considerare tale disposizione come espressione di un principio applicabile anche alle pene sostitutive della pena detentiva ex l. 689/81, va rilevato che l'istanza in esame è stata depositata il 27.05.2024, ossia anteriormente all'intervento di riforma e che, in ogni caso, l'istante, ha documentato l'esistenza di uno specifico interesse al riconoscimento del beneficio in questione, individuabile sia nei documentati motivi di salute, risultando il r. [redacted] in cura presso gli Spedali Civili di [redacted] per problemi cardiaci (insufficienza aortica medio-severa in valvola bicuspidica e aneurisma aorta ascendente dal dicembre 2022), con conseguente interesse a ridurre la durata del L.P.U. presso l'ente affidatario.

Il dato è confermato da quanto risulta dalla nota dell'UEPE di Brescia del 14.11.2024 e dall'allegata documentazione medica, attestanti la sospensione dell'esecuzione del L.P.U. quantomeno dal 24.10.2024, a seguito della sottoposizione del condannato ad intervento chirurgico presso il Policlinico di Monza in relazione alla patologia sopra indicata, con dimissioni in data 11.11.2024 e successivo periodo di convalescenza, da ritenersi tuttora in corso.

A tale profilo deve aggiungersi che il medesimo, come allegato dal difensore, è in attesa dell'emissione dell'ordine di esecuzione relativo alla sentenza n. 1395/2022 (RG. App. n. 4669/2021) del 25.02.2022, ormai definitiva, di questa Corte d'Appello, che, in parziale riforma della sentenza n. 1297/2020 del 28.09.2020 del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena irrogata in anni 3 e mesi 6 di reclusione in relazione a reati in materia fallimentare; con conseguente interesse ad evitare il rischio del superamento della soglia dei quattro anni di reclusione a seguito del cumulo materiale fra le condanne in esame, con impedimento della sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.5 c.p.p.).

È, pertanto, indubbio che sussista l'interesse del condannato all'accoglimento dell'istanza in esame.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per la concessione della detrazione di pena, occorre rilevare che, per quanto al momento della presentazione della domanda l'istante abbia dedotto di avere svolto un numero di ore inferiori a 360, con successiva memoria (alla quale è stato allegato lo statino delle ore di lavoro svolte rilasciato dall'Ente all'interessato) ha documentato come, nelle more del procedimento, il condannato abbia superato il numero di ore lavorative costituente il presupposto per la concessione del beneficio.

Da ultimo, con riferimento alla valutazione circa la prova, nel periodo di esecuzione della pena sostitutiva, di un concreto recupero sociale del condannato, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, rilevano sia la dichiarazione della responsabile dell'Associazione [redacted], attestante la regolarità delle presenze del condannato in conformità al programma prestabilito, il comportamento rispettoso e disponibile a far fronte alle esigenze di lavoro ed il comportamento propositivo e sempre osservante delle indicazioni dei responsabili, ma anche la dichiarazione da ultimo pervenuta dall'UEPE, che ha escluso la sussistenza di violazioni di sorta delle prescrizioni impartite, così consentendo e di formulare in termini positivi il giudizio a questa Corte demandato.

In conclusione, in accoglimento dell'istanza devono essere concessi a [redacted] [redacted], come sopra generalizzato, giorni 45 di liberazione anticipata, pari a n. 90 ore di L.P.U., così dovendosi rideterminare il numero di ore di L.P.U. da espletarsi in n. 510 ore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 76 L. 689/81, 47, comma 12 bis e 54 ord. pen.,
concede

a l. _____, come sopra generalizzato, giorni 45 di liberazione anticipata, pari a n. 90
ore di L.P.U., così rideterminando il numero di ore di L.P.U. da espletarsi in n. 510 ore.

Si comunichi alla Procura Generale, all'istante, al suo difensore ed all'UEPE.

Milano, 20.9.2024- ~~9.12.2024~~

Il Presidente

I Consiglieri

